

SPIGOLATURE D'ARCHIVIO: SPUNTI SU MAFIA E REATI ASSOCIATIVI A PARTIRE DA UN (DIMENTICATO?) MAXI-PROCESSO TARDO-FASCISTA (*)

di Costantino Visconti e Andrea Merlo (**)

Un "processo di gran mole" celebrato sul finire degli anni '30 a carico degli appartenenti alla "mafia dell'Agro Palermitano", finora sfuggito all'attenzione storiografica, è per i due autori l'occasione per tornare a riflettere sulle caratteristiche del reato associativo e sulla sua attitudine a contrastare la criminalità organizzata di tipo mafioso. Si tratta peraltro, per quel che consta, del primo maxiprocesso celebrato sotto la vigenza del Codice rocco con applicazione del reato di associazione per delinquere agli "aggregati di mafia".

SOMMARIO: 1. Il ruolo del reato associativo nell'antimafia giudiziaria pre-repubblicana. – 2. L'epoca del prefetto Mori e la seconda ondata della repressione fascista contro la mafia. – 3. Il rapporto Gueli e il maxi-processo alla mafia dell'agro palermitano: l'associazione per delinquere del codice Rocco tra proto-pentiti e cultura penalistica diffusa. – 3.1 (*continua*) Al vaglio dei giudici le «fisiche sociali» delle associazioni criminose. – 3.2 Il mafioso è un associato per delinquere? – 4. Il delitto di associazione di tipo mafioso: un vero spartiacque? Conclusioni provvisorie e spunti per proseguire la ricerca.

Il fatto è che ognuno, prima di vedere qual è l'origine della parola, cerca di sapere il significato che in atto ha: e qui cominciano i guai; ché chi ritiene che la parola indichi uno stato d'animo se ne va per una via, e chi ritiene significhi uno stato di fatto ne imbocca un'altra...

Leonardo Sciascia, *Il mare colore del vino*, 1973

1. Il ruolo del reato associativo nell'antimafia giudiziaria pre-repubblicana.

Non è usuale per i giuristi avventurarsi in ricerche di archivio. Abituati a compulsare norme, repertori di giurisprudenza e letteratura attingibili mediante le consuete fonti, l'interesse a scavare cercando qualcosa in più che lì non si trova è invero

(*) Il contributo rappresenta un estratto del volume collettaneo *Storia e diritto. Il contrasto alla mafia Siciliana dal secondo ottocento a oggi*, a cura di C. Visconti e A. Blando, in corso di pubblicazione per l'editore Franco Angeli editore, che ringraziamo per aver acconsentito alla pubblicazione su questa *Rivista*.

(**) Benché l'intero lavoro sia frutto delle ricerche e delle riflessioni congiunte dei due autori, i parr. 2 e 3 sono stati scritti da C. Visconti e i parr. 3.1 e 3.2 sono stati scritti da A. Merlo, le premesse e le conclusioni da entrambi.

assai raro. Stavolta, invece, è capitato che grazie al lavoro di una agguerrita pattuglia di storici contemporaneisti sull'antimafia fascista degli anni '20 e '30 del secolo scorso, sono emersi elementi d'archivio prima sconosciuti con risvolti giuridico-penali interessanti e suscettibili di porre domande anche all'attualità¹.

Si tratta di questo.

Certamente note al grande pubblico sono le imprese del Prefetto Mori, spedito in Sicilia da Mussolini nel 1925 (fino al 1929) con il compito di sgominare i gruppi mafiosi che imperversano a Palermo e in tutta la parte occidentale dell'isola. Meno studiate dai giuristi, però, sono le ricadute in termini penalistici delle celebri retate condotte dal "Prefetto di ferro", con la celebrazione di decine di maxi-processi e migliaia di condannati per associazione criminale. Quasi del tutto sconosciuti, poi, gli sviluppi successivi a quella stagione, ossia quanto accadde nella seconda metà degli anni '30. L'attività antimafia degli organi di polizia e della giurisdizione, infatti, non si arrestò, nonostante il regime avesse dichiarato sconfitta la mafia a seguito delle campagne repressive della seconda metà degli anni '20, tanto che sulla scorta di un imponente Rapporto di polizia del 1938 fu celebrato un maxi-processo nei confronti delle cosche dell'agro palermitano per associazione a delinquere, avviato nel 1941 e arrivato in appello nel 1945, a carico di ben 191 persone. Procedimento di cui abbiamo potuto studiare il voluminoso incartamento conservato nell'Archivio di Stato e che discuteremo da qui a poco. Fin d'ora, però, è opportuno illustrare le ragioni del nostro interesse per questo processo (e per il periodo in cui si svolge, più in generale) da un punto di vista strettamente penalistico. Ebbene, a differenza di quelli celebrati sulla scorta delle retate di Mori (in cui il codice penale vigente era lo Zanardelli del 1889), il processo "Adragna + 191" si svolge sotto l'impero del nuovo codice Rocco, entrato in vigore nel 1930. Ciò significa che l'imputazione principale o comunque tra le più ricorrenti, quella per reato associativo, avviene in forza dell'art. 416 c.p. che, appunto, prevede la nuova fattispecie di associazione per delinquere in sostituzione della precedente prevista dall'art. 248 del codice Zanardelli.

Ebbene, fino alla "scoperta" di questo processo non si avevano informazioni dettagliate su un "collaudo" del reato associativo del codice Rocco in materia di mafia con un numero così elevato di imputati e prima dell'avvento della Repubblica. Vedremo più avanti se l'andamento del processo, i suoi presupposti e gli esiti, possono dirci qualcosa sul ruolo assunto dalla fattispecie incriminatrice, se cioè l'associazione per delinquere si è rivelata più o meno funzionale in un'ottica di efficienza repressiva (e garantistica?) nei confronti delle cosche mafiose. E ciò tenendo conto ora del passato, ossia il dibattito sviluppatosi a cavallo tra gli anni venti e trenta in merito all'applicabilità dell'art. 248 del codice Zanardelli alla mafia in quanto tale; ora guardando anche al

¹ S. LUPO, *La mafia. Centosessant'anni di storia*, Roma, 2018; V. COCO, M. PATTI, *Relazioni mafiose. La mafia ai tempi del fascismo*, Roma, 2010; V. COCO, *Dal passato al futuro, uno sguardo dagli anni trenta*, in *Meridiana. Rivista di storia e di scienze sociali*, 2008, n. 63, p. 117 ss.; M. PATTI, *La mafia alla sbarra. I processi fascisti a Palermo*, Roma, 2014; ID., *Sottoprocesso. Le cosche palermitane*, in *Meridiana. Rivista di storia e di scienze sociali*, 2008, n. 63, 73 ss.; A. BLANDO, *L'avvocato del diavolo*, in *Meridiana*, n.63, 2008, p. 1 ss.; C. GRASSO, *Un processo di mafia all'ombra del littorio*, in *Memoria e ricerca*, 2/2017, p. 331 ss.

futuro, cioè la discussione che portò il parlamento repubblicano a varare nel 1982 il delitto di associazione di tipo mafioso.

Sullo sfondo, è bene anticiparlo, riposa una nostra ipotesi bisognosa invero di ulteriori verifiche con più approfondite ricerche: che nell'alternarsi ciclico, tra un codice e l'altro, di fasi giudiziarie repressive e lunghi periodi di stasi nel contrasto giudiziario ai gruppi mafiosi, la morfologia del reato associativo in sé considerata rivela un peso tutto sommato meno decisivo di quel che solitamente si è portati a ritenere e, comunque, certamente inferiore rispetto a un insieme di fattori extra-normativi, non sempre interamente decifrabili, che affondano le radici nel terreno politico-istituzionale, sociale e culturale.

2. L'epoca del prefetto Mori e la seconda ondata della repressione fascista contro la mafia.

Cominciano con l'inquadrare storicamente il periodo in cui nasce e si sviluppa il maxi-processo in questione. Si è già accennato che la seconda stagione repressiva spiegatasi dopo la campagna Mori non fu affatto propagandata dal regime che piuttosto aveva tutto l'interesse ad avvalorare l'idea che la mafia grazie ai fascisti fosse stata definitivamente debellata. D'altro canto, pur con tutte le doverose precisazioni e i necessari approfondimenti critici quanto al rispetto delle garanzie, va detto che i numeri dei processi che si celebrarono alla fine degli anni venti e oltre sono impressionanti, come riferito dal Procuratore generale di Palermo Gianpietro nella relazione annuale del 1930: quasi quattordicimila denunciati, molti condannati a titolo di reato associativo, anche se con pene medio-basse, in linea con i quadri edittali previsti dal codice Zanardelli.

Si organizzarono tanti processi quanti erano gli "aggregati di mafia" disvelati dalle indagini, uno per ogni paese (tra Palermo, Trapani e Agrigento) e per ogni borgata palermitana in cui veniva riscontrata l'attività di una "famiglia"². Seppur si sia trattato di una giustizia penale gestita in modo spettacolare e quindi certamente non incline a prendersi cura dei diritti degli imputati, gli avvocati dell'epoca provarono a dare filo da torcere a chi voleva procedere modo sommario. E la discussione sull'applicabilità del reato associativo fu uno dei cavalli di battaglia delle difese in giudizio. Tra i maggiori protagonisti vi erano anche avvocati che vantavano un pedigree di tutto rispetto quanto a impegno nella difesa del dissenso politico e sociale negli anni precedenti, contesti ove il reato associativo veniva di regola stigmatizzato quale dispositivo liberticida. In alcuni di loro si fondevano, quindi, acume giuridico, passione ideologica e interessi

² Secondo la *Relazione statistica dei lavori compiuti nell'anno giudiziario 1930 nel distretto della Corte di Appello di Palermo letta dal Procurato Generale, Luigi Giampietro*, nel 19 gennaio 1931, in *La Scuola Positiva*, 1931, nel sessennio 1924/1930 furono denunciate per reati di mafia 13.930 persone e più in particolare «le associazioni denunciate appartengono ai vari circondari in questa proporzione: 85 ad Agrigento, 69 a Caltanissetta, 100 a Palermo, 16 a Sciacca, 50 a Termini Imerese e 109 a Trapani. Per importanza e gravità di numero di delitti meritano menzione speciale quelle di Piana dei Greci con 278 imputati, di Misilmeri con 210, di Bagheria con 361, di Sommatino con 314 (...) di Palermo Porta Nuova con 256, di Casteltermini con 525».

strettamente difensivi e ciò alzava il livello del confronto tra gli attori processuali, costringendo perfino i magistrati a uscire allo scoperto sostenendo le loro tesi giuridiche nel dibattito pubblico. Pensiamo, ad esempio, alle ben note prese di posizione di Giuseppe Mario Puglia, avvocato di grido ed erede di una longeva dinastia forense³, e dei magistrati Ferdinando Umberto Di Blasi e Giuseppe Guido Lo Schiavo⁴, giovani colleghi del procuratore generale Luigi Giampietro, intenti a smentire le posizioni avverse con articoli pubblicati in riviste giuridiche su un punto cruciale, se cioè la mafia in quale tale integrasse o meno la fattispecie associativa e conseguentemente se l'essere mafioso coincidesse o no con la partecipazione punibile (v. *infra*, § 4). Diverse e articolate erano comunque le questioni sollevate in punto di diritto sostanziale dalle difese con riferimento al reato associativo. Ad esempio, nei processi che riguardarono rispettivamente le cosche della Piana dei greci e della borgata palermitana di Piana dei Colli, celebrati a poca distanza di tempo, il sindaco del paese Francesco Cuccia subiva in entrambi l'incriminazione per partecipazione al reato associativo, l'una per il gruppo mafioso di origine, l'altra per la militanza in favore dei sodalizi urbani. La tesi del suo difensore più prestigioso, l'avvocato Paolo Paternostro, era invece che tale doppia incriminazione non fosse ammissibile: «Dunque per l'egregio requirente, mafioso uguale associato a delinquere. Or se un Tizio è mafioso a Palermo, resterà mafioso se trasporta la sua dimora da un paese all'altro, ma non acquista una particolare cittadinanza mafiosesca in ogni paese ove svolga la sua azione di mafioso. Così una ditta commerciale può essere in rapporti di affari con altra ditta commerciale, ma se un commerciante ha dei soci in diverse città non si dirà che egli è tante volte commerciante per quante sono le città dove risiedono i suoi soci!!! È chiaro?»⁵

L'argomento, assai suggestivo e non meno sdrucchiolevole, fu aggirato dagli organi giudicanti facendo leva tutto sommato sugli stessi ingredienti concettuali messi a disposizione dalla difesa: «nulla vieta giuridicamente che lo stesso individuo partecipi contemporaneamente a diversi sodalizi criminosi, come nel diritto privato nessun ostacolo vieta che la stessa persona fisica prenda parte a distinte e separate società commerciali»⁶.

A ogni modo, la questione concernente il reato associativo sul piano degli estremi sostanziali del reato, certamente assai rilevante, era comunque strettamente connessa a quella davvero decisiva, ossia le fonti di prova impiegate in giudizio. «Il *punctum saliens* delle questioni relative all'azione giudiziaria repressiva della delinquenza è stato quello della prova dell'associazione a delinquere, data la difficoltà di avere elementi diretti che valgano a dare la dimostrazione della sua esistenza»⁷.

In particolare, una vera battaglia giudiziaria con esiti altalenanti fu condotta dagli organi dell'accusa per valorizzare il più possibile in giudizio i verbali delle

³ Cfr. A. BLANDO, *L'avvocato del diavolo*, cit.

⁴ V. *infra*, § 3.2.

⁵ Le citazioni sono tratte da V. SCALIA, *Identità sociali e conflitti politici nell'area dell'interno*, in *Meridiana. Rivista di storia e di scienze sociali*, n. 63, 2008, p. 102 ss.

⁶ Cass. Sez. I, 14 dicembre 1929, Giambeluca, in *Giurisprudenza italiana*, 1930, II, 226 ss.

⁷ *Relazione statistica*, cit.

indagini, cioè gli atti della polizia destinati a rimpiazzare l'assenza di prove dirette come la testimonianza. Ecco perché una buona parte della Relazione di Giampietro appena citata, risulta dedicata alle sentenze della Cassazione che si succedettero proprio per precisare i limiti e i presupposti per valersi degli atti investigativi della polizia giudiziaria ai fini del raggiungimento della prova, nel processo, sull'esistenza di una associazione per delinquere e della partecipazione ad essa dei singoli imputati. In realtà, questo, non era solo il punto saliente bensì il *punctum dolens* dell'intera stagione giudiziaria dall'ottica delle garanzie degli imputati, insieme alla incontrollata carcerazione preventiva, che infatti attirò le severe censure degli avvocati del tempo⁸.

Tornando a uno sguardo generale sulla prima fase della repressione fascista della mafia, avviata con la nomina da parte di Mussolini di Cesare Mori a prefetto di Palermo e conclusasi nei primi anni Trenta del secolo scorso con la celebrazione degli ultimi processi, si può prendere atto che indubbiamente si trattò della più imponente offensiva statale mai intrapresa dall'unità d'Italia nei confronti delle cosche. E il regime non mancò di rimarcarlo in ogni dove, tra le mura domestiche e anche all'estero, enfatizzando gli effetti esiziali che la campagna promossa dal duce avrebbe determinato contro la mafia. Già con l'amnistia del 1932, concessa nel decennale della marcia su Roma, però, molti dei condannati nei processi degli anni precedenti riconquistarono la libertà. E se, da un lato, il governo non desiderava mantenere un clima repressivo emergenziale e piuttosto rassicurare l'opinione pubblica sull'avvenuta sconfitta della mafia, dall'altro correva ai ripari rispetto alla probabile riorganizzazione dei gruppi criminali. Pericolo che gli stessi *interna corporis* degli apparati repressivi non sottovalutavano. *Sine strepitu ac apparatu*, pertanto, si istituì a settembre 1933 il Regio Ispettorato di P.S., con a capo l'allievo e collaboratore di Mori, l'ispettore Giuseppe Gueli, che di fatto ereditava e perfezionava la struttura organizzativa e i metodi di indagine che furono del suo maestro: soprattutto il coordinamento tra 12 unità interforze (carabinieri e poliziotti) di investigatori che operavano dislocati in tutta la Sicilia. L'obbiettivo non era solo quello di condurre indagini destinate a dar vita a processi penali (che pure furono promossi già alle prime battute contro le cosche di Vita e Salemi in provincia di Trapani e subito dopo contro quelle attive nella zona di Cattolica Eraclea e paesi limitrofi), ma anche di tenere sotto controllo i tentativi di riorganizzazione mafiosa in modo tempestivo, anche tenuto conto dell'efficacissimo strumento del confino per gli individui più pericolosi.

3. Il rapporto Gueli e il maxi-processo alla mafia dell'agro palermitano: l'associazione per delinquere del codice Rocco tra proto-pentiti e cultura penalistica diffusa.

Ed è grazie all'attività del Regio Ispettorato di p.s. guidato da Giuseppe Gueli che si arrivò, nel 1938, al *Processo verbale di denuncia di 175 individui responsabili di*

⁸ Cfr. ad es. G. M. PUGLIA, *Il carcere preventivo*, in *La Scuola positiva*, 1930.

associazione a delinquere e altri reati scoperti nell'Agro palermitano,⁹ sulla scorta della quale fu poi avviato il relativo maxi-processo di fronte all'autorità giudiziaria.

Nelle prime pagine del rapporto si coglie bene lo spirito degli investigatori alle prese con un fenomeno che si mostrava ai loro occhi tutt'altro che sconfitto: «Nonostante tutte le ondate di provvedimenti di polizia e giudiziari più o meno energiche ed a proporzioni più o meno vaste, che si sono susseguite, l'organizzazione criminosa, conosciuta da secoli in Sicilia ed altrove sotto il nome generico di mafia, ha sempre resistito a tutti i colpi e non hai mai cessato di esistere [...] Ed, infatti, durante la lotta a fondo degli anni decorsi e principalmente dal 1924 al 1927 fu sfrondata, potata, quasi intaccata al tronco, ma la base e le radici rimasero intatte, perché costituite dai cosiddetti stati maggiori, ormai notoriamente composti da professionisti, titolati e da individui, in genere, di elevata classe sociale»¹⁰.

L'aspetto forse più importante è che per la prima volta vengono raccolte dagli stessi sospettati numerose confessioni circa l'esistenza dell'organizzazione criminale, dal rituale di affiliazione alla suddivisione in famiglie e alle gerarchie interne. Non a caso gli estensori del verbale ricorrono a una definizione che molti anni più tardi avrà largo successo: «il pentimento, il proposito, diciamo così, di darsi a vita onesta dopo la vita avventurosa e di connivenza delittuosa [...] non poteva e non doveva evidentemente lasciare tranquilli tutti i "fratelli" ed il capo della "famiglia" di mafia». Dunque, si badi bene, non si riserva più a loro lo stigma di «*sbirru e casciuttuni*», ma lo *status* eticamente impregnato di "pentiti". Una novità assoluta, tanto da far dire agli storici che ci si trova di fronte a dei "proto-pentiti" rispetto al modello, poi debuttato cinquant'anni più tardi, di Buscetta e degli altri mafiosi che rivelarono "dal di dentro" a Falcone e al pool antimafia l'intera struttura di "Cosa nostra"¹¹.

Vero è che poi in giudizio tali dichiarazioni verranno per lo più ritrattate, ma in ogni caso si tratta di un riscontro formidabile della sopravvivenza delle cosche alla prima repressione fascista, o quantomeno della loro riorganizzazione. In particolare, sul piano strettamente giudiziario, del tutto inediti risultavano per il tempo i confronti tra i sospettati realizzati dagli investigatori, ciò che contribuirà in modo decisivo a conferire loro valore probatorio nonostante la raffica di smentite in giudizio da parte degli stessi propalanti.

Tra i numerosi confronti colpisce quello tra Salvatore Cracolici, detto "Funciazza", capo famiglia della borgata di Tommaso Natale che aveva iniziato a collaborare con gli investigatori, e Vito Graziano, «elemento pericoloso ed astuto più di una vecchia volpe» che fino a quel momento era sfuggito a qualsiasi accusa di mafia, pure ai tempi di Mori. Al primo incontro, quest'ultimo, sebbene non rifiuti l'abbraccio e il bacio offertogli dal Cracolici, contesta il proprio coinvolgimento in attività mafiose e anzi «con contegno cinico e parole sottintese, tacciava da infame e da sbirro il suo

⁹ *Processo verbale di denuncia di 175 individui responsabili di associazione per delinquere ed altri reati connessi scoperta nell'agro palermitano del R. Ispettorato di p.s. per la Sicilia* ora pubblicato in V. COCO, M. PATTI, *Relazioni mafiose*, cit.

¹⁰ *Processo verbale di denuncia*, cit., 55.

¹¹ *Processo verbale*, cit., 11.

accusatore». Qualche tempo dopo, però, egli – sorprendendo gli stessi carabinieri – chiede di essere nuovamente interrogato in quanto rimasto molto scosso dal confronto subito e dalle parole in quell’occasione pronunziate dal Cracolici: «Vossia parla, perché ho dichiarato il fatto della *punciuta*. Si ricordi che vossia e don Pippino Alagna eravate presenti». Sicché, il Graziano, pur narrando i fatti «a modo suo», ammise di «far parte tuttora dell’organizzazione mafiosa», precisando di esservi entrato nel 1894 e descrivendo con ancora maggiore precisione degli altri la formula del giuramento prestato tenendo in mano in mano un’immagine sacra appena bruciata: «Giuro di essere fedele ai fratelli e di bruciare per essi se del caso le mie carni come si sta bruciando questo pezzo di carta».

Insomma, al di là delle sorti processuali delle singole chiamate di correo che – come queste ultime – furono verbalizzate durante le indagini, secondo gli investigatori «La prova più luminosa della dipendenza gerarchica, si svela, davvero imponente e incontrovertibile, anche dall’insieme delle confessioni dei singoli gregari, tenuto conto che essi stessi, a catenella, ci hanno guidato indicandoci, man mano, i vari nomi a noi completamente sconosciuti ed i delitti che in conseguenza di tal nodo, ed attraverso i rispettivi capi, essi sapevano di essere stati perpetrati, sebbene non denunciati dalla parti lese».

Il rapporto descrive minuziosamente i vari raggruppamenti mafiosi, a volte in conflitto violento tra loro e ricostruisce gli organigrammi di ciascuno e i singoli reati commessi (abigeati, furti, minacce e violenze, rapine e omicidi), questi ultimi soltanto elencati nel rapporto principale e dettagliatamente esposti in separati verbali di denuncia.

«Concludendo, abbiamo piena coscienza di aver dimostrato con prove che non ammettono dubbio, scrupolosamente raccolte [...] l’esistenza e l’attività dell’organizzazione [...] il vincolo associativo, soggettivo e criminoso, i rapporti di dipendenza gerarchica in seno all’organizzazione e le relazioni fra gruppi e gruppi e famiglie e famiglie, con la netta divisione dei gregari dell’una e dell’altra fazione di mafia contrastanti per il predominio del campo»¹².

Un aspetto va subito sottolineato. Il Regio ispettorato individua e tratta distintamente i vari raggruppamenti mafiosi, operando però una bipartizione tra i primi tre, denominati semplicemente con una numerazione progressiva, appunto, fino a 3 (per un complessivo di 61 accusati), e tutti gli altri che invece prendono il nome dalla borgata palermitana di origine: Tommaso Natale, Pallavicino, Cruillas, Bambino, Leoni (per un complessivo di 106 accusati). Questa *summa divisio* corrisponde, più o meno, a una differente genealogia dei sodalizi, i primi sembrano per lo più di recente costituzione anche se ad opera di individui non estranei all’inveterato contesto mafioso della zona, mentre i secondi risultano frutto della riorganizzazione di formazioni criminali del passato avvenuta nel corso degli anni ’30, dopo le retate e i processi dell’epoca Mori. Vedremo da qui a breve che tale differenza peserà non poco nella valutazione da parte

¹² *Processo verbale*, cit., 200.

dei giudici tesa ad accertare la sussistenza, di volta in volta per ciascun gruppo, degli estremi del reato associativo, soprattutto nel giudizio di Appello su cui ci soffermeremo.

In ogni caso, gli investigatori mostrano di avere piena consapevolezza dell'utilità dell'incriminazione a titolo associativo, anche per la sua funzione unificante al fine di valorizzare probatoriamente elementi che diversamente rimarrebbero poco significativi. Difatti, essi non mancano di rilevare che «anche il reato che, trattato in sé in determinate zone dell'Isola potrebbe sembrare sporadico e del tutto isolato, attraverso l'indagine profonda e completa d'insieme, assume poi la caratteristica della connessione e sorge evidente il rapporto criminoso fra i suoi concorrenti con le altre manifestazioni del genere, che si uniscono come anelli di una lunghissima catena»¹³.

D'altro canto, si spiega ancora nel Rapporto, «il vincolo associativo [...] salta evidente ed indubbio non solo dalla lunga serie di delitti perpetuati [...], ma dagli stessi loro rapporti di vita comune e di propositi maturati e definiti, che sono precisamente ed inequivocabilmente quelli che forniscono la prova inconcussa, nella forma e nella sostanza, del tipico reato di associazione per delinquere; [...] La saldezza di tali nodi delittuosi si forma fra gli associati per inclinazione individuale e si fonde sempre più con la consumazione dei delitti, cementata dal lucro e dalla possibilità di rappresaglie e vendette, su mandato diretto o indiretto, agli ordini dei capi che affermano un principio dominante, con fini precisi ed obiettivi, spesso anche ignorati dagli esecutori, ai quali incombe l'obbligo di aderirvi senza obiezioni»¹⁴.

3.1 (continua) *Al vaglio dei giudici le «fisiche sociali» delle associazioni criminali.*

Fin qui, in estrema sintesi, l'impostazione degli investigatori sul piano dell'inquadramento generale delle condotte contestate.

Nei successivi passaggi processuali si assistette a un progressivo e deciso ridimensionamento delle accuse, a partire dalla decisione di rinvio a giudizio del 1941 che condusse al banco degli imputati solo 96 sospetti mafiosi e alla sentenza di primo grado che ne condannò 53. Riservandoci di ritornare più approfonditamente su questi provvedimenti in un prossimo lavoro, al momento è preferibile dedicarsi soprattutto alla motivazione della sentenza di appello che in gran parte confermò le scelte dei giudici inferiori, ma con un argomentare che risulta a tratti e per quanto qui interessa assai più intellegibile.

Ora, sul punto generale dei presupposti di applicabilità del reato associativo tra diritto e prova, sembrerebbe che i giudici di primo grado non abbiano tenuto in gran conto – o quantomeno non ne hanno esplicitato in motivazione la rilevanza – le rivelazioni degli accusati sull'organizzazione interna dei sodalizi di appartenenza. L'organo giudicante, piuttosto, fa leva sull'accertamento dei singoli reati (prevalentemente furti di bestiame e ricettazioni) commessi in concorso e ripetutamente

¹³ *Processo verbale, cit., 72.*

¹⁴ *Processo verbale, cit., 72-73.*

tra gli imputati quale indice dell'esistenza di un programma criminoso riconducibile all'esistenza di un'associazione per delinquere punibile. Più incline a cogliere le caratteristiche specifiche dell'organizzazione criminale per dimostrare la configurabilità del delitto di associazione per delinquere è invece la Corte di Appello. Con sentenza resa in nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia, Principe di Savoia e Luogotenente generale del Regno, nel ricostruire il processo di riorganizzazione delle "famiglie", infatti, i giudici del secondo grado colgono l'esistenza di un nucleo di persone che «aveva l'impronta e i caratteri delle classiche associazioni di mafia, a cominciare dalla funzione del giuramento che gli indiziati prestavano mentre bruciava nelle loro mani un'immagine sacra o una carta sulla quale si era fatta stillare qualche goccia di sangue, all'obbligo di assistersi scambievolmente, di eseguire ciecamente gli ordini che i capi avessero creduto di dare nell'interesse del sodalizio, e di mantenere il segreto sulle operazioni della società, pena la vita»¹⁵.

Per di più, nel cogliere tali aspetti¹⁶, il collegio non manca di segnalare la differenza con gli altri gruppi tratti in giudizio, la cui formazione non presentava «i caratteri specifici della mafia», ma risultava ridotta «alla più semplice espressione di un *concerto generico* a commettere una serie indeterminata di delitti, segnatamente contro la proprietà, che interveniva fra un nucleo piuttosto ristretto di persone, nucleo che andava man mano estendendosi a coloro che, per la migliore attuazione del programma, vi aderivano in tempo successivo»¹⁷.

Mette conto segnalare un'altra importante consapevolezza dei giudici palermitani, secondo i quali le dinamiche specifiche degli aggregati di mafia non potevano essere affrontate guardando ai fatti bruti nella loro oggettività fenomenologica, ma richiedevano la necessità di decrittare le peculiari «fisiche sociali» che connotavano i singoli contesti, poiché «ogni territorio ha sempre forme tipiche di saturazione criminosa, che rispondono alle locali condizioni di ambiente». Si correrebbe altrimenti il rischio, soggiungono, di «confondere l'associazione per delinquere col delitto endemico e regionale», poiché «medesimi reati, identiche trame delittuose, reati in serie che avvengono in un territorio non sono perciò un indizio rassicurante di associazione per delinquere»¹⁸. Sul presupposto di carattere generale per cui «la responsabilità degli autori sorge obiettivamente dal solo fatto di far parte di una società criminosa costituita, indipendentemente dalla consumazione o meno di reati specifici particolari», dunque, i singoli delitti – minuziosamente riscontrati nel processo – assumono il ruolo di «indice dell'esistenza di una associazione», la quale va però ricostruita con accertamenti supplementari, come per esempio le «propalazioni» dei pentiti. E il giuramento rituale – precisa ancora l'organo giudicante – consisteva solo in uno degli indici atti a segnalare il carattere mafioso dell'organizzazione, che

¹⁵ Corte di Appello del distretto di Palermo, sez. III, n. 956/45, Adragna e al., inedita, conservata presso l'Archivio di Stato di Palermo.

¹⁶ Si badi che nella prevalente prassi giudiziaria dell'epoca «giuramenti e tenebrosi rituali resta[vano] fuori dal dibattito». Così S. LUPO, *La mafia*, cit., p. 49.

¹⁷ App. Palermo, cit.

¹⁸ App. Palermo, cit.

«l'associazione criminosa è motivo d'allarme e di pericolo sociale e però l'associazione del danno concreto». E di fatti, già nella fase istruttoria il R. Ispettorato di p. s. si impegna a esplicitare i tratti caratterizzanti – oggi diremmo il “metodo” – delle consorterie mafiose: «ipocrisia, minaccia velata, promesse di aiuto, asservimenti puerili, raccomandazioni, inframmettenze, insinuazioni in ogni campo dell'attività pubblica, sono le armi più comuni delle quali la mafia si serve per il raggiungimento dei criminosi fini»¹⁹.

3.2 *Il mafioso è un associato per delinquere?*

C'è un'ulteriore ragione per considerare le carte del processo sulla mafia dell'Agro palermitano come qualcosa di più che un ghiotto reperto d'archivio. Esse costituiscono un tassello finora mancante alla ricostruzione dell'esperienza giurisprudenziale di contrasto alle organizzazioni criminali di tipo mafioso (quantomeno quelle operanti nel capoluogo siciliano). Come si accennava più su, infatti, il processo Adragna fu tra i primi, a pochissimi anni dal varo del Codice Rocco, in cui si fece applicazione della nuova fattispecie di associazione per delinquere con riferimento a consorterie mafiose²⁰. Prima di allora, tutti i processi di mafia, ivi compresi quelli che sono seguiti alla repressione Mori, sono stati celebrati sotto la vigenza del Codice Zanardelli, sicché questo ritrovamento costituisce un documento prezioso per tratteggiare con più precisione la filogenesi del reato associativo e alla sua attitudine a incriminare i sodalizi mafiosi.

Per meglio inquadrare i termini della questione, è a questo punto opportuno soffermarsi brevemente sul modello accolto nella prima codificazione dell'Italia unita, quando il legislatore dovette misurarsi con la variegata fenomenologia criminale di tipo associato che imperversava nelle diverse regioni del neonato Stato unitario. Di qui la scelta di strutturare il modello di incriminazione attraverso una previsione normativa il più possibile comprensiva, sfrondata da connotazioni tipiche che riproducessero i tratti di una specifica forma di consorteria criminosa, sul modello di reato associativo già accolto nel codice toscano del 1853, ove la definizione di associazione penalmente rilevante si esauriva nell'accordo tra più persone finalizzato al perseguimento di determinate tipologie delittuose²¹.

¹⁹ *Processo verbale, cit.*, 119.

²⁰ In quegli stessi anni cfr. Cass. 31 marzo 1939, Maria ed altri, in *Giust. pen.*, II, 1939, 90, secondo cui «Per l'esistenza del delitto di associazione per delinquere basta che sia provata la partecipazione degli imputati alla mafia locale e alle riunioni nelle quali sono progettati i vari delitti commessi nella località, senza che sia necessaria la partecipazione e la condanna degli imputati per tali delitti».

²¹ L'art. 248 del Codice Zanardelli, era così formulato:

«Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se gli associati scorrono le campagne o le pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi o le tengano in

Non può non rammentarsi che, già prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, imperversava sulle riviste penalistiche, con ampia risonanza nelle aule di tribunale, una polemica aspra avente ad oggetto la possibilità di inquadrare le consorterie mafiose entro il perimetro del reato di associazione per delinquere.

Contro questa ipotesi ricostruttiva si levò la voce di Giuseppe Mario Puglia, che su *La scuola Positiva* pubblicò uno scritto che già nel titolo affermava *Il mafioso non è un associato a delinquere*²². Il noto avvocato sosteneva – sulla scorta delle tesi del Pitre²³, che larga risonanza ebbero sul finire del XIX sec. – che la mafia si caratterizzerebbe per un comune *modus operandi* che si concretizza nella pratica dell'omertà da parte dei suoi adepti, ma le farebbe difetto, in concreto, il sostrato di una vera e propria associazione²⁴.

Riproducendo le cadenze di vecchie teorie, egli affermava che uno dei principali tratti distintivi dell'uomo mafioso sarebbe rappresentato da un individualismo esasperato²⁵, di talché «mafioso e associato sono [...] termini che non possono coesistere nello stesso individuo: il primo equivale a fiducia nella forza personale e a disprezzo di

luogo di deposito, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se vi siano promotori o capi dell'associazione, la pena per essi è della reclusione da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dodici anni, nel caso indicato nel precedente capoverso.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza».

²² G.M. PUGLIA, *Il mafioso non è un associato per delinquere*, in *La Scuola Positiva*, 1930, I, p. 452 ss. La questione dell'applicabilità dell'associazione a delinquere ai mafiosi era da tempo terreno di scontro nell'agone forense. Si vedano inoltre i richiami di S. LUPO (*Il Tenebroso sodalizio. La mafia nel Rapporto Sangiorgi*. Roma, 2010) alle arringhe difensive del c.d. *Processo Amoroso più 374* del 1883 in cui non si esita a definire l'accusa di associazione «un quid misterioso», «una coda posticcia» (p. 43).

²³ G. PITRÈ, *Usi e costumi del popolo siciliano*, Palermo, 1889, p. 292. Secondo il celebre antropologo la mafia «non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti [...] il mafioso non è un ladro, non è un malandrino», è invece «semplicemente un uomo coraggioso e valente, che non porta la mosca sul naso, nel qual senso l'esser mafioso è necessario, anzi indispensabile. La mafia è la coscienza del proprio essere, l'esagerato concetto della propria forza individuale, donde la insofferenza della superiorità e, peggio ancora, della prepotenza altrui». Osserva S. LUPO: «Si potrebbe fare una storia dell'utilizzazione, da parte degli avvocati difensori nei processi di mafia, della formulazione di Pitre del 1882, già allora arcaicizzante e volutamente mistificatrice, sulla mafia che "non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti"» (*Il Tenebroso sodalizio*, cit., p. 43; v. inoltre ID., *Storia della mafia*, cit., p. 146).

²⁴ Per paradossale che possa sembrare, a simili conclusioni, sul versante opposto, giungeva anche Cesare Mori, il famigerato "prefetto di ferro", il quale nel 1923 disse che la mafia non era «una associazione o una setta organizzata, ma un'attitudine morbosa specifica di determinati elementi, e tali da isolarli come entro una specie di casta». Sicché, «fare coincidere il concetto di mafia [...] con quello di associazione a delinquere potrebbe determinare dei gravissimi errori giudiziari, sottoponendo ad una sanzione penale, in certi casi molto gravi, persone che non dovrebbero essere punite per il reato di associazione» (citazione tratta da C. DUGGAN, *La mafia durante il fascismo*, Soveria Mannelli, 2007 (1 ed. 1986), p. 238).

²⁵ Reagendo all'assenza di una presenza statale e «poiché i governi non intervenivano, si perdettero ogni senso di fiducia nella legge, anzi la si disprezzo ritenendola causa e complice di tutte le discordie, e venne fuori la valorizzazione dell'individuo. [...] E nel sangue di taluni siciliani cominciò a germogliare la religione del proprio "io" e il disprezzo dell'aiuto della legge e di chicchessia. Una esagerata fiducia nelle istintive forze di difesa e di offesa; una autoesaltazione esagerata». G.M. PUGLIA, op. cit., p. 453. La stessa chiave interpretativa si rintraccia nell'opera di V. DE BELLA, *Il reato di associazione a delinquere*, Torino, 1933, p. 61.

quella degli altri; il secondo, al contrario, consiste nella sfiducia delle proprie forze e nella valorizzazione della forza associativa»²⁶.

Animato anche da preoccupazioni garantistiche²⁷ e convinto assertore dell'idea per la quale «la delinquenza siciliana si combatta specialmente sviluppando un vasto programma educativo e civilizzatore», dunque, Puglia avversa l'applicazione della fattispecie di associazione a delinquere ai mafiosi, ritenendo piuttosto che «la magistratura de[bba] appartarsi per cedere il passo alla politica», la quale sarebbe libera di perseguire i suoi obiettivi seguendo la «via che più le aggrada, non essendo obbligata ad osservare le rigide regole di sacerdoti di Temi»²⁸.

Queste tesi furono contrastate soprattutto sul versante magistratuale, attraverso gli interventi più su accennati che apparvero nella pubblicistica degli anni '30 a firma degli autorevoli magistrati Ferdinando Umberto Di Blasi e Giuseppe Guido Loschiavo.

Il primo, pur concludendo per l'applicabilità dell'articolo 248 del Codice Zanardelli alle consorterie mafiose, mostra una certa fascinazione per la lettura antropologica del mafioso propugnata da Puglia. Scrive infatti Di Blasi che «camorra e, più ancora, la mafia rappresentano stati psicologici tendenti al più sconfinato individualismo, alla negazione dell'autorità dei pubblici poteri, alla disfrenata sete dell'arricchimento mediante la prevalenza di un benessere inconfacente, sopra e contro ogni altrui interesse». Sicché, «camorra e mafia indicano uno stato d'animo che in determinati ambienti andava diffondendosi sempre più quanto maggiore era lo spostamento del principio di autorità dallo Stato verso i singoli»²⁹. Pertanto, più che come nuclei associativi, camorra e mafia sarebbero state da considerare «solo [come] sfondo psicologico» su cui poi andavano ad aggiungersi «gruppi di elementi che si accomunavano secondo gli interessi delittuosi particolari; e soltanto le intese così formantisi, le unioni di consensi, le promesse di cooperazione, di assistenza per svolgere una determinata attività criminosa costituiscono quella realtà che è l'associazione a delinquere»³⁰. Sicché, a ben vedere, l'autore non sembra disposto ad ammettere che la mafia possa, di per sé stessa, essere considerata un'associazione per delinquere. Egli infatti si impegna a ridimensionare la frase del procuratore generale di Palermo Luigi

²⁶ G.M. PUGLIA, op. cit. Lo stesso rito di affiliazione non costituirebbe, in quest'ottica, evidenza di una formazione associata, ma andrebbe letto come una generica manifestazione di cameratismo o fratellanza fra simili, una «simpatia bio-psicologica» da non confondersi col *vinculum scelerum*: «l'avvocato preferirà chiacchierare col magistrato, il filosofo, non trovando un suo collega, si adatterà a conversare con il letterato; il *viveur* andrà a rifugiarsi in un crocchio di belle signore. Altrettanto avviene con i mafiosi».

²⁷ Che tuttavia non si estendevano fino al biasimo di misure di polizia liberticide come il confino, considerato anzi una valida alternativa allo strumento giudiziario.

²⁸ G.M. PUGLIA, *Il mafioso non è un associato per delinquere*, cit.

²⁹ F.U. DI BLASI, *Il reato di associazione a delinquere nel codice vigente e nel progetto del nuovo codice penale*, in *Giurisprudenza italiana*, 1930, II, 225 ss. Di Blasi, senza far velo sulle proprie simpatie per il regime, rileva che la «nuova concezione dello Stato etico» non avrebbe tollerato «la sopravvivenza di associazioni determinate da interessi particolaristici, né la persistenza di gerarchie occulte che, per quanto non avessero finalità delittuose, apparivano incompatibili con la sovranità dello Stato». Andava considerata «superata, quindi, ogni discussione sul contenuto sociologico del fenomeno della camorra e della mafia, ed esso ha ormai il carattere di un problema di criminalità» (nt. 10).

³⁰ F.U. DI BLASI, op. cit., p. 228.

Giampietro che, nella relazione dei lavori compiuti nel distretto della corte d'appello nell'anno 1927, nettamente affermava: «la società dei mafiosi, attiva, operante, è per se stessa un'associazione a delinquere»³¹. Una presa di posizione che il Di Blasi si impegna a sfumare: «l'insigne magistrato non disse, adunque, che la mafia è un'associazione a delinquere, ma la *società* dei mafiosi; ed aggiunse ancora: “la *società* dei mafiosi *attiva, operante*”»³².

Senonché, la chiosa sconfinava nella manipolazione del pensiero del Procuratore Giampietro, che nell'imbastire i maxiprocessi scaturiti dalla repressione Mori, sposò apertamente la linea di considerare gli aggregati di mafia punibili attraverso la fattispecie associativa, precisando – proprio qualche riga dopo il passo citato con tanta acribia da Di Blasi – che «il solo fatto di appartenervi è prova della responsabilità penale di quelli che ne fanno parte»³³. Punto di vista, questo, reso successivamente ancor più esplicito in un intervento riportato da Giuseppe Guido Loschiavo, magistrato di punta di quello che è stato definito un «pool ante litteram»³⁴ guidato dal procuratore generale Giampietro: «mafioso vale quanto dire delinquente ed essendo la mafia non un sentimento di esagerata supervalutazione dell'individuo ma un aggregato attivo ed operante di mafiosi, la mafia si identifica con la giuridica espressione di associazione per delinquere»³⁵. Un brano, questo, che assume qui particolare importanza perché sembra quasi essere poi stato riproposto dall'ispettore Gueli nel *Verbale* già analizzato *supra*. In esso si afferma, infatti «già indubbiamente accertato» che la mafia «non è un semplice stato d'animo o un abito mentale, ma diffonde l'uno e l'altro da una base di piena organizzazione, suddivisa in cosiddette “famiglie” e in “diecine” con “capi o rappresentanti” regolarmente eletti e con i “fratelli” sottoposti ad un giuramento di indiscussa fedeltà e di segretezza, prestato sul proprio sangue fuoruscito da un dito punto da uno spillo ed in forma solenne, riprendeva la sua via di agire criminosamente, e di tentare ancora una volta l'inquinamento di ogni branca dell'attività pubblica ed economica della regione»³⁶.

Su questa stessa linea interpretativa si colloca il già richiamato pensiero di Giuseppe Guido Loschiavo, fra l'altro autore della voce *Mafia* nel *Nuovo digesto italiano*³⁷. Gli scritti del magistrato evidenziano come – ferme restando innegabili difficoltà probatorie³⁸ – per l'integrazione del reato ciò che conta è il carattere mafioso

³¹ *La solenne inaugurazione dell'anno giuridico alla Corte di Appello. L'orazione di S. E. Giampietro*, in «Giornale di Sicilia», 13-14 gennaio 1928, 5, richiamata da DI BLASI, *op. cit.*, nt. 11 .

³² F.U. DI BLASI, *op. cit.*, p. 228. Ciò che andrebbe provato è, nella prospettazione del Di Blasi, il «fatto associativo», cioè l'unione di cinque o più persone con la volontà di commettere i reati indicati nell'art. 248 del Codice Zanardelli, senza che ciò escluda che la prova della preesistenza del sodalizio criminoso possa poi essere ricavata, se occorresse, dalle singole manifestazioni delittuose specifiche» (esplicito il richiamo a V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, Vol. V, 650).

³³ *La solenne inaugurazione*, cit.

³⁴ C. GRASSO, *Un processo di mafia*, cit., p. 331 ss.

³⁵ Riportato da C.G. LOSCHIAVO, *100 anni di mafia*, 1962, p. 123.

³⁶ Cfr. *Processo verbale*, cit., 63.

³⁷ C.G. LO SCHIAVO, *Mafia*, in *Nuovo digesto italiano*, Torino, 1938, p. 1103.

³⁸ «nella persecuzione dei “mafiosi”, per la natura speciale del reato di associazione per delinquere, deve prevalere la prova indiretta dell'intesa degli associati, inquantoché la prova diretta si appalesa impossibile

dell'aggregato sociale³⁹, poiché «non si può far parte del “consesso della mafia” senza che non si sia scienti e coscienti di tutto il programma solito a svolgersi dalla mafia contro la società civile»⁴⁰.

Ebbene, rinviando a un prossimo scritto l'approfondimento del tema, possiamo già qui osservare che la diversità di opinioni fra i magistrati impegnati sul fronte antimafia non è espressione di un mero confronto fra azzecagarbugli. Piuttosto, si intravedono in filigrana i presupposti concettuali di una scelta politica volta a separare i destini tra il braccio armato e violento della mafia e quello dell'alta mafia, ove più che l'organizzazione criminale in quanto tale appariva determinante, secondo la celebre espressione suggerita ai primi del '900 da Gaetano Mosca, lo «spirito di mafia»⁴¹.

Volgendo lo sguardo alla giurisprudenza, possiamo dire che i termini dello scontro di idee appena riportato assunsero contorni più sfumati e, piuttosto, l'adozione dell'uno o dell'altro paradigma interpretativo finì col rivestire un ruolo meno determinante di quanto si potrebbe supporre a prima vista, o comunque svolse una funzione, per dir così, servente rispetto alla decisione da prendere nel caso concreto. Già nella giurisprudenza di fine Ottocento ci si imbatte in pronunzie che, pur richiamandosi a quella parte della letteratura socio-criminologica del tempo che non riconosceva nella mafia una entità necessariamente organizzata in forma associata, nondimeno non incontravano per questo grandi difficoltà nell'applicare il reato di cui all'art. 248 del codice Zanardelli in contesti ritenuti ad alta densità mafiosa⁴².

Quando poi si trattò di individuare la formula con cui tipizzare la fattispecie associativa nel nuovo codice, il legislatore del 1930 scelse di assecondare le traiettorie politico-criminali e tecnico-dogmatiche tracciate in precedenza, limitandosi ad alleggerire la disposizione da quegli elementi che ne caratterizzavano la struttura sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo⁴³.

Cionondimeno, il confronto fra i fautori della criminalizzazione dei mafiosi attraverso lo strumento della fattispecie associativa e coloro che, invece, osteggiavano tale soluzione si è poi riprodotto anche dopo il 1930 e in epoca repubblicana, sotto la vigenza del nuovo codice⁴⁴.

o quasi, dato il metodo occulto prevalente della organizzazione e i criteri di omertà che ispirano tutte le estrinsecazioni»: C.G. LO SCHIAVO, *Mafia*, p. 1105.

³⁹ C.G. LO SCHIAVO, *Cento anni di mafia*, cit., p. 140 ss.

⁴⁰ *Ivi*, p. 149.

⁴¹ G. MOSCA, *Che cosa è la mafia*, *Il giornale degli economisti*, 1900, II, n. 20, p. 236, ora ripubblicato in ID., *Che cos'è la mafia*, Roma-Bari, 2002.

⁴² Cfr. C. VISCONTI, *Contiguità alla mafia*, cit., p. 67 ss., cui si rinvia per i richiami alla giurisprudenza.

⁴³ Con ciò raccogliendo anche le risalenti sollecitazioni di quegli osservatori che ritenevano opportuno, per una più efficace azione di contrasto alla mafia, «abbattere quella *vecchia muraglia della China*, la quale consiste nel principio invalso nel nostro diritto penale, di considerare come associazione quella composta da almeno cinque persone» (A. CUTRERA, *La malavita di Palermo. La mafia e i mafiosi*, Palermo, 1900). Sul punto v. anche V. SCALIA, *identità sociali e conflitto nell'area dell'interno*, in *Meridiana*, 2008, p. 99.

⁴⁴ Cfr. in proposito G. TURONE, F. BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, 4 ed., Milano, 2024, p. 4 ss.; G. INSOLERA, T. GUERINI, *Diritto penale della criminalità organizzata*, 3 ed., 2022; G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, 5 ed., Padova 1997; G. INSOLERA, *L'associazione per delinquere*, Padova, 1983, p. 65.

Se il Manzini seguitava a sostenere che formazioni sociali come mafia e camorra sono certamente associazioni a delinquere⁴⁵, prese campo la tesi – patrocinata dall’Antolisei – che argomentava nel senso di escludere che la mera esistenza di aggregazioni mafiose potesse giustificare l’applicazione dell’art. 416 c.p., poiché tale delitto implica che «tra le finalità dell’associazione vi sia quella di realizzare determinate fattispecie criminose» e non è detto che gli aggregati mafiosi siano diretti a questi scopi⁴⁶. Benché figlia di una visione liberale, l’asserzione risentiva anche di una non piena conoscenza del fenomeno mafioso, considerato un problema sociale deprecabile, essenzialmente legato ad alcuni specifici contesti territoriali, ma non necessariamente criminale, in cui le condotte delittuose potevano rivelarsi manifestazioni sporadiche e, in fin dei conti, eventuali. Si tratta di tesi che – nonostante alcune voci dissonanti⁴⁷ – hanno alimentato un approccio di tipo essenzialmente culturalista che ha contribuito non poco alla stasi dell’azione giurisdizionale di contrasto alla mafia⁴⁸. Resta infatti un dato: nel secondo dopoguerra gli esperimenti giudiziari di colpire la criminalità di stampo mafioso attraverso l’art. 416 c.p. si sono rivelati fallimentari⁴⁹, mentre, a partire dalla metà degli anni ’60, la linea prescelta dal legislatore per contrastare l’intensificarsi dell’attività criminosa delle organizzazioni mafiose è stata quella di puntare sulle misure di prevenzione⁵⁰.

4. Il delitto di associazione di tipo mafioso: un vero spartiacque? Conclusioni provvisorie e spunti per proseguire la ricerca.

È il momento di tirare le somme. Beninteso si tratta di conclusioni provvisorie che, lungi dal chiudere la discussione, suggeriscono ulteriori approfondimenti e linee di ricerca. Non sembri dunque eccentrica la scelta di cominciare da qui, e cioè dai vuoti che il lavoro fin qui svolto ha fatto emergere e che andrebbero colmati.

Per quanto riguarda l’approccio giudiziario al tema del reato associativo quale strumento privilegiato per l’incriminazione dei fenomeni mafiosi, andrebbero indagate più a fondo le capacità prestazionali della fattispecie, non soltanto nelle diverse fasi della repressione fascista in Sicilia, ma anche in altre aree territoriali, quali in particolare la Campania e la Calabria.

⁴⁵ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 5 ed., Torino, 1983, p. 199.

⁴⁶ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, P.S., Vol. II, 5 ed., Milano, 1966, p. 630.

⁴⁷ Cfr. G. FALCONE, G. TURONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in *Cassazione penale*, 1983, p. 1039 ss.; G. FIANDACA, *Commento all’art. 1 l. 13 settembre 1982, n. 646*, in *La Legislazione penale*, 1983, p. 265 ss.; G. DI LELLO FINUOLI, *Associazione di tipo mafioso e problema probatorio*, in *Il Foro italiano*, 1984, V, p. 245 ss.

⁴⁸ A proposito del ruolo assegnato all’art. 416 c.p. nel contrasto alla mafia segnalava il peso di «condizionamenti socio-culturali gravanti sull’interpretazione giudiziale» G. FIANDACA, *Commento*, cit.

⁴⁹ Cfr. Assise Vibo Valentia, 2 settembre 1957, in *La Calabria giudiziaria*, 67; Assise Lecce, 23 luglio 1968, Bartolomeo, in *Foro it.*, 1969, II, p. 394 ss.; Cass., sez. I, 16 dicembre 1971, Di Maio, in *Cass. Pen. – Mass. Ann.*, 1973, 204; Cass., Sez. I, 24 gennaio 1977, Condelli, *ivi*, 1977, 1094.

⁵⁰ Con l’approvazione della legge 31 maggio 1965, n. 571.

Nondimeno, sarebbe ancora opportuno riesaminare la sporadica giurisprudenza formata nel periodo repubblicano fino all'introduzione, nel 1982, dell'art. 416 *bis* c.p., per comprendere meglio gli eventuali nessi fra morfologia della fattispecie associativa e quantità e qualità dei risultati processuali.

Infine, ma non per ultimo, un percorso vale la pena battere: ricostruire la carriera criminale di alcuni personaggi le cui vicende attraversano la vita giudiziaria e politica di specifici contesti territoriali, visto che compulsando le fonti emergono personalità di elevato spessore che risultano a vario titolo impegnate in processi di mafia nel passaggio dallo stato liberale al regime fascista e che ricoprono cariche di primo piano a livello nazionale e locale. Pensiamo ad esempio alla enigmatica figura dell'onorevole e avvocato palermitano Rocco Balsano⁵¹, che sembra incarnare il prototipo dell'uomo politico «con un piede nella *maffia* e un piede nello stato»⁵²: in altre parole la storica essenza della mafia.

Detto questo, la nostra ipotesi, anticipata all'inizio di questo iniziale lavoro, parrebbe suffragata da riscontri significativi anche se – come già detto – non esaustivi.

In breve, occorre prendere atto, innanzitutto, che la “nuova” associazione per delinquere varata dal Codice Rocco nel 1930 non sembra avere alterato – in meglio o in peggio – la capacità di risposta dell'autorità giudiziaria al fenomeno mafioso. Semmai, essa ha assecondato le diverse strategie d'indagine e probatorie degli organi requirenti, strategie in linea di principio avallate anche dalla magistratura giudicante.

In altre parole, i fattori più rilevanti per il buon esito dell'azione giudiziaria contro la mafia non sembrano tanto dipendere dalla morfologia tipica del reato associativo, quanto piuttosto dall'organizzazione della struttura inquirente e dalla presenza di elementi ulteriori sul piano probatorio – come ad es. le rivelazioni di pentiti – atte a rivelare il “fatto associativo”.

In primo luogo, non va certamente trascurato il dato innovativo rappresentato dalla costituzione del Regio Ispettorato di p.s., che presenta una composizione che oggi definiremmo “interforze” (in fondo non dissimile dall'attuale Dia) e, soprattutto una direzione unitaria rispetto ai nuclei investigativi disseminati nel territorio, dotati quindi di una visione ampia e trasversale che consentiva di leggere nel loro insieme i differenti episodi criminali come manifestazione delle organizzazioni mafiose⁵³.

In secondo luogo, pari importanza rivestono le chiamate di correttezza di alcuni capi e gregari delle associazioni mafiose dell'Agro palermitano disposti collaborare con gli investigatori. Vero è che, come già segnalato, tali dichiarazioni furono in gran parte ritratte nel corso del giudizio. È tuttavia indubbio che esse hanno tinteggiato l'affresco non solo delittuoso, ma anche socio-criminale dei contesti interni ed esterni in cui i sodalizi operavano.

⁵¹ Di cui – in sede storiografica – è stato di recente tratteggiato il profilo da C. GRASSO, *Un processo di mafia all'ombra del littorio*, cit.

⁵² Prendiamo in prestito l'icastica immagine di Corte di Assise di Reggio Calabria, 4 febbraio 1932, inedita, citata in C. VISCONTI, *Contiguità alla mafia*, cit., p. 63.

⁵³ Più diffusamente, cfr. V. COCO, *Polizie speciali. Dal fascismo alla Repubblica*, Roma-Bari, 2017.

Né va sottovalutato il ragionamento su riportato dei giudici di appello che sembrano tenere in conto per l'integrazione stessa della fattispecie associativa – e dunque non solo a fini probatori – la differenza tra i gruppi mafiosi tratti a giudizio privi di una precisa genealogia mafiosa e quelli invece ben sedimentati nelle borgate palermitane e già noti alle autorità. Basti pensare, da questo punto di vista al rilievo conferito dai giudici al rituale di affiliazione formale della *punciuta* quale elemento ora di riscontro ora fondativo della responsabilità penale individuale per il reato di cui al 416 c.p.

A uno sguardo diacronico, possiamo a questo punto rilevare che fino al periodo repubblicano né con la fattispecie associativa del codice Zanardelli, né con quella del codice Rocco, il modello di reato associativo “puro”, ossia privo di precisi riferimenti criminologici e tipizzato sulla base di asettiche condotte organizzative con programma criminoso generico, ha frapposto seri ostacoli alla criminalizzazione dei gruppi mafiosi quali entità collettive. Sicché è lecito dubitare che la più volte riscontrata inefficienza repressiva, accompagnata da clamorosi insuccessi giudiziari dal dopoguerra fino ai primi anni '80, sia dovuta a carenze normative consistenti nella mancata tipizzazione del crimine associato di tipo mafioso. Non è, del resto, questa una considerazione nuova. Già all'indomani dell'introduzione dell'art. 416 *bis* c.p., nel commentare il nuovo dispositivo normativo, dalle stesse fila del pool antimafia veniva osservato come «molti insuccessi nel campo giudiziario siano dovuti a uno scarso bagaglio culturale affiorante da alcune sentenze in processi di mafia»⁵⁴. Ancora a metà degli anni '60, infatti, nei documenti giudiziari si avvertiva l'esigenza di precisare che «la mafia non è un concetto astratto, non è uno stato d'animo, né un termine letterario, ma è essenzialmente criminalità organizzata, efficiente e pericolosa, articolata attraverso società o aggregati o gruppi o, meglio ancora, cosche [...] mafiose»⁵⁵.

Dunque, non possiamo non ri-problematizzare la questione delle vere ragioni che portarono a introdurre il 416 *bis* c.p. nel 1982, nonché le vere ragioni che hanno determinato il successo del reato di associazione di tipo mafioso nei quarant'anni successivi alla sua introduzione⁵⁶.

Un successo nient'affatto scontato se si pensa che, sul piano probatorio, la nuova fattispecie ha imposto all'accusa il defatigante onere di dimostrare, oltre ai consueti

⁵⁴ G. DI LELLO FINUOLI, *Associazione di tipo mafioso*, cit., p. 289. Ancor prima cfr. G. FIANDACA, *Commento*, cit., nonché ID., *Le associazioni per delinquere qualificate*, in AA.VV., *I reati associativi*, Milano, 1998, p. 47, dove si ribadisce che la «lamentata inidoneità dell'art. 416 c.p. a reprimere le realtà associative di mafia» si è rivelata essere «più frutto di vecchi pregiudizi interpretativi riemergenti dalla tradizione penalistica tardo-ottocentesca, che non il risultato di effettive carenze della struttura normativa astratta della fattispecie incriminatrice».

⁵⁵ Sentenza di rinvio a giudizio, 23 giugno 1964, emessa dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo Cesare Terranova nel proc. La Barbera e altri, cit. in V. COCO, *La mafia palermitana. Fazioni, risorse, violenza (1943-1993)*, Palermo, 2010, 43.

⁵⁶ Sono i temi problematici su cui insiste da tempo G. FIANDACA (*Giustizia penale e storia. Spunti di riflessione*, in *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, n. 97, 2020, p. 23), ponendosi l'interrogativo «in che misura le strategie legislative e giudiziarie di contrasto risentono di fattori storici o politici contingenti, e in quale misura a loro volta condizionano l'evoluzione dei fenomeni sociali o degli accadimenti politici?» ID., *IN Altre modernità. Salvatore Lupò e la storia dell'Italia contemporanea*, Roma, 2024.

requisiti dell'organizzazione del programma delittuoso, anche un'attività esterna del sodalizio empiricamente riscontrata, ossia l'avvalimento «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva»⁵⁷.

Quindi, in sintesi, sembra trovare ulteriore conforto l'ipotesi che abbiamo inizialmente avanzato, e cioè che le ragioni di questo successo stanno prevalentemente fuori dalla struttura della fattispecie associativa e vanno ricercate altrove, verosimilmente in una maggiore consapevolezza culturale, in una rinnovata professionalità e capacità investigativa delle autorità requirenti (*id est* il "metodo Falcone"⁵⁸), ma anche, più in generale, nei complessi e progressivi mutamenti che in quegli anni hanno investito la società, le classi dirigenti e i rapporti di forza all'interno delle istituzioni⁵⁹.

Beninteso, lungi da noi ridimensionare la portata storica dell'introduzione del 416 *bis* c.p. nel nostro ordinamento – oggi per varie ragioni irrinunciabile –, e il ruolo centrale svolto dalla fattispecie nelle strategie preventive e repressive di contrasto alle mafie degli ultimi quarant'anni. Si tratta, invece di mettere a fuoco meglio, dal punto di vista storico e giuridico-penale, i nessi tra diritto, politica e storia, anche come monito per un futuro legislatore che intendesse mettere mano a una riforma dell'associazione di tipo mafioso, magari sedotto dalle sirene di chi invoca una maggiore aderenza ai "tempi che cambiano" o reclama una migliore determinatezza del tipo criminoso (paradossalmente rivendicata tanto in chiave garantistica quanto nell'ottica sia di una più estesa applicazione del reato).

In conclusione (*provvisoria, ça va sans dire*), noi riteniamo che il delitto di associazione di tipo mafioso abbia rappresentato sì uno spartiacque quando fu introdotto nel 1982, ma non tanto sul piano strettamente giuridico penale bensì grazie alla sua funzione *simbolica*, ossia di cruciale manifesto politico-criminale indirizzato all'intero sistema di *law enforcement*⁶⁰ e di messaggio etico-culturale rivolto alla società intera, che ha accompagnato, reso stabile e duratura la svolta repressiva nella lotta alla criminalità mafiosa.

⁵⁷ Per un quadro di sintesi: I. MERENDA, C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art 416 bis c.p. tra teoria e diritto vivente*, in *La legislazione antimafia*, a cura di E. Mezzetti e L. Luparia Donati, Bologna, 2020, 37 ss.

⁵⁸ Utilizziamo questa come espressione di sintesi, ma *amplius* rinviamo a G. FALCONE, G. TURONE, *Tecniche di indagine*, cit.

⁵⁹ Per tutti v. S. LUPO, *La mafia*, cit.

⁶⁰ Già nel 1985 G. DI LELLO FINUOLI (*Associazione di tipo mafioso*, cit., p. 251) era incline a «ritenere, fondatamente, che l'art. 416 c.p., con uno sforzo interpretativo non certo abnorme, poteva ben essere utilizzato per reprimere le associazioni mafiose, anche se non ci si può spingere a sottovalutare l'importanza dell'art. 416 *bis* c.p., non fosse altro che per il maggior "orientamento" probatorio che offre all'interprete». Con la conclusione che se «per assurdo», la complessità della nuova fattispecie avesse messo in evidenza «una maggiore utilizzabilità processuale della "vecchia" fattispecie della associazione per delinquere per statuire la responsabilità di appartenenti a sodalizi mafiosi, pur si sarebbe ottenuto un apprezzabile risultato, posto che nella repressione di organizzazioni criminali il problema non è tanto quello, astratto, della gravità delle pene, quanto quello della loro effettiva applicazione».

A questo punto non sembri fuori luogo riportare il pensiero di Giovanni Falcone – spesso più citato che compreso –, che rifuggendo da ogni forma di riduzionismo e semplificazione nel trattare la questione osservava che la mafia non è il «frutto abnorme del solo sottosviluppo economico, ma prodotto delle distorsioni dello sviluppo stesso. A volte articolazione del potere, a volte antitesi dello Stato dominatore. E, comunque, sempre un alibi»⁶¹.

Ciò per dire che, come tutti i fenomeni complessi, anche quello mafioso non può essere studiato, compreso e combattuto affidandosi solo ad alchimie giuridiche, perché il diritto è soltanto una tessera di un mosaico ben più ricco, dove anche le sfumature diventano decisive per il giurista che non vuole rimanere prigioniero dei testi normativi e quindi avulso dalla realtà.

⁶¹ G. FALCONE, M. PADOVANI, *Cose di cosa nostra*, Milano, 1991, p. 94.